SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1563)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARMENO, DE TOFFOL, CASCIA, COMASTRI, GIOINO, GUARASCIO, MARGHERITI, IANNONE e CANNATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1985 *

Norme in materia di liquidazione di usi civici

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo alla discussione ed alla approvazione del Parlamento ha una rilevante importanza sociale, economica, istituzionale.

La complessa materia relativa agli usi civici, nella più ampia accezione definita in questa stessa relazione, abbisogna da tempo di una moderna regolamentazione capace di tener conto, contemporaneamente, delle vicende passate, delle esigenze produttive, delle novità legislative.

Il primo problema da affrontare e risolvere è quello di trarre le necessarie conseguenze dal disposto dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Avendo tale decreto trasferito totalmente le funzioni amministrative in materia di usi civici alle regioni, si pone l'urgenza di adeguare la vecchia legislazione a tale profonda novità. Un simile obiettivo, per la sovrapposizione di materie e di norme, non si presenta facile; l'attuale proposta, che si configura essenzialmente come norma di principio, tende a ricondurre l'intera materia nell'ambito delle competenze regionali. La regione, per le diversità storiche ed economiche, è non solo il livello istituzionale, ma anche l'ambito territoriale più idoneo ad affrontare, in via definitiva, la soluzione del problema, tenendo conto della complessità e degli obiettivi della futura legge di principio.

Il secondo aspetto riguarda la possibilità e la necessità, con l'articolazione che proponiamo, di determinare un sostanziale recupero della notevole quantità di terre interessate ad organiche e moderne attività agricole, nel quadro degli sviluppi programmatici nazionali e regionali.

Si tratta di un compito di lungo periodo; la legge, una volta approvata, ne costituirà la condizione essenziale.

Il Parlamento deve tenere in grande considerazione questo aspetto del problema in un momento in cui si tende alla valorizzazione delle risorse e allo sviluppo delle aree interne, in una visione programmata della nostra agricoltura.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

È per questo, anche, che il disegno di legge suggerisce di non perseguire modifiche in tutte quelle situazioni nelle quali i contadini, mediante piccole occupazioni, abbiano provveduto a dare un sufficiente assetto produttivo alle terre occupate.

Un altro aspetto che è utile mettere in risalto è quello relativo alla continuità della giurisdizione mediante organi speciali; questa indicazione è scaturita dalla considerazione che occorre non solo mantenere le esperienze che i commissari sono andati accumulando, ma anche impedire lungaggini di interventi e vuoti di giudizio. Naturalmente la figura del commissario trova una nuova e ben precisa collocazione rispetto alla regione, che ha, ormai, tutte le competenze e le funzioni.

Infine, il disegno di legge vuole innovare anche nel campo delle procedure, per renderle al tempo stesso più rapide e di più certa applicazione.

Queste motivazioni generali consentono di affermare che il disegno di legge sottoposto all'esame del Parlamento configura una legge di vera e propria riforma, come del resto è agevole constatare dalle considerazioni tecnico-legislative che seguono.

La legge 16 giugno 1927, n. 1766, il relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e le successive disposizioni integrative, come è noto, disciplinano in un unico testo legislativo materie diverse tramandateci da anteriori ordinamenti, e cioè:

a) usi civici su terre private (articoli da 1 a 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766), considerati diritti di un particolare condominio tra popolazioni e privati. Tali diritti su terre private, come è risaputo, erano già quasi tutti, fin dai primi dell'800, aboliti con compensi da liquidare. Il compenso, o liquidazione, nella legge vigente (come in genere nelle precedenti) è realizzato con scorporo ed assegnazione ai comuni o associazioni agrarie di una quota del fondo gravato, salvo che per le province ex pontificie, ove anche la legge attuale rinvia all'anteriore normativa che prevede ipotesi di assegnazione dell'intero fondo gravato al comune o associazione agraria, con corresponsione di un canone al proprietario. Nel caso di fondi con migliorie sostanziali e permanenti è consentita però la liquidazione con canone;

b) promiscuità da sciogliersi, aventi ad oggetto terre su cui esercitano diritti popolazioni di più comuni o associazioni agrarie (articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766);

c) terre di appartenenza di comuni o associazioni agrarie, originariamente acquisite ovvero realizzate con le operazioni di scorporo o scioglimento di cui alle lettere *a*) e *b*), ed altre anche assimilate sotto lo stesso regime giuridico; terre tutte sottratte alla circolazione e sottoposte a destinazioni vincolate. È questa la materia principale della legge 16 giugno 1927, n. 1766: essa è trattata negli articoli da 9 a 26, mentre i successivi articoli da 27 a 40 riguardano i procedimenti.

È a tutti noto che a monte di questi istituti stanno la storia e lo sviluppo delle nostre popolazioni, della nostra agricoltura.

La legislazione unificatrice del 1927 (come l'anteriore regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751) ebbe subito critiche per una certa innaturale tendenza a voler eguagliare il difforme, ma soprattutto per nascondere, dietro la conferma dei princìpi già consolidati nel nostro ordinamento, una monotona ed irrealizzabile identità di soluzioni astratte. Sotto l'apparenza di accogliere le più antiche e legittime istanze per la valorizzazione ed il recupero dei beni delle popolazioni, in effetti se ne frantumavano e disperdevano le terre nel capitolo — che è il più carente — delle destinazioni. E l'applicazione che ne è stata fatta nel successivo cinquantennio mette ancora più in luce — insieme con una serie di responsabilità applicative — il difetto di soluzioni dirette ad una razionale utilizzazione di una tanto vasta massa fondiaria. Già gli scorpori delle terre private gravate da usi sono stati ben pochi e il più delle volte sostituiti, anche su vaste estensioni di terre, con liquidazioni in denaro, con modici canoni; e gli scioglimenti di promiscuità si sono tradotti in

lunghe e spesso sterili contestazioni giudiziarie che hanno paralizzato intanto l'utilizzazione dei beni dei comuni litiganti.

È però sul tema della identificazione e destinazione dei beni — cioè nel settore ove maggiormente da decenni si attendeva un intervento del legislatore — che quello del 1927 è stato elusivo, anzi mistificante. Fin dal secolo scorso si era denunciata l'assurdità di strumentare le operazioni in materia di usi civici per poi disperdere buona parte delle terre degli enti — o recuperare a loro favore — in assegnazioni (quotizzazioni) di piccoli appezzamenti a pochi utenti favoriti.

E così per tutte le terre destinabili a coltura agraria fu imposto in ogni caso il riparto, che le polverizza, attraverso estrazioni a sorte di lotti insufficienti, che non soddisfano nessuno e che sottraggono i beni a un congruo sviluppo produttivo.

Per i terreni qualificati boschi e pascoli la situazione appare migliore in quanto si rinvia alla legislazione forestale; ma il meccanismo autoritario di questa, repressivo di istanze e di partecipazioni decisionali delle popolazioni, ha fatto loro perdere ogni interesse all'attuazione della legge e allo stesso recupero di terre cui si aspirava da anni.

Accanto a queste incongruenze ne andrebbero ricordate molte altre: l'eccessiva discrezionalità dei provvedimenti anche nelle materie più propriamente tecniche, la scarsa indicazione dei pubblici interessi da perseguire nell'ambito della discrezionalità, l'omissione di direttive per una attività programmata, la possibilità di affidare le operazioni ad ausiliari scelti senza alcuna garanzia di competenza, nonchè tutte quelle poste in luce in sede applicativa. Ricorderemo solo uno dei settori ove si sono avute le maggiori dispersioni di terre: quello della legittimazione. Sorse questo istituto — che fu ritenuto un rescritto di grazia — per trasformare in legittimi possessori i contadini che avevano reso produttivi piccoli appezzamenti. Al « lavoro proprio » degli occupatori che potessero beneficiare della legittimazione ancora si richiamava l'articolo 7 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, con espressioni soppresse in sede di conversione in legge; ciò ha consentito, in sede di applicazione del corrispondente articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, di tradurre l'istituto in una specie di distribuzione di terra di qualsiasi estensione a chi comunque l'avesse occupata (con sommaria ricerca dell'epoca a cui risaliva l'occupazione) per qualsiasi destinazione — persino per speculazioni edilizie — sanando anche le occupazioni di interi comprensori civici (le note usurpazioni di demani di cui parlarono i nostri antichi meridionalisti). Raramente applicata è stata invece la sanatoria a canone ridotto prevista dall'articolo 10 della stessa legge per i possessi di contadini utenti; anzi contro questi sono state dirette in maggior numero operazioni di verifica del tutto distrattive. Con esse si sono attribuiti ai comuni solo canoni, onerosissimi per i contadini obbligati a corrisponderli e non richiesti e di difficile riscossione per l'ente cui venivano attribuiti.

Queste e altre sono le incongruenze applicative spesso represse dalla stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato. Nel frattempo la Cassazione indicava criteri probatori e dava definizione dei beni sottoposti alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, che, ad evitare liti, avrebbe dovuto trovare il suo posto in norme di legge.

Una parola va detta circa gli organi preposti all'applicazione della legge: la decisione — seguendo una tradizione meridionale — fu quella di nominare commissari solo magistrati ordinari, ma si omise di prevedere criteri di scelta tra esperti, garantendone la stabilità (e la situazione è stata spesso peggiorata in sede esecutiva), e soprattutto furono attribuite a questi organi, ampliandole, anche un insieme di funzioni amministrative e tecniche estranee alla loro esperienza.

Queste sono facili e note critiche alla legislazione vigente che trovano eco in alcuni dei vari progetti di riforma.

È inutile ricordarli tutti, anche perchè alcuni, prescindendo dalla visione dei gravi problemi in materia, sono diretti a dare una soluzione contingente ad alcune fattispecie concrete, proponendo rimedi inadeguati (e ciò persino in qualche proposta che ha ambizioni di riforma generale).

Vanno ricordati solo, per l'ampiezza di visione dei problemi trattati, sia il disegno di legge n. 293 — presentato nella V legislatura su iniziativa del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ove si cercò di affrontare i più gravi probemi, ma per trovare poi una soluzione con una delega — sia, nella stessa legislatura, il disegno di legge di iniziativa dei senatori Compagnoni ed altri (atto Senato n. 892). Al Senato fu allora avviata anche l'elaborazione di un testo unificato, ma non si giunse ad approvazione.

Nella VI legislatura il problema venne affrontato in modo ampio e organico nella proposta di legge (n. 3914) presentata alla Camera dai deputati Esposto e Salvatore.

Su questa situazione è ora sopravvenuta la legislazione sulle regioni.

Già la Corte costituzionale nel 1963 aveva, prima dell'attuazione dell'ordinamento regionale, indicato questa materia come una di quelle che più dovesse adeguarsi a situazioni regionali. Ma scarsi furono i trasferimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11. È stato invece col decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che all'articolo 66 è stato compiuto un trasferimento alle regioni, che può dirsi totale, delle funzioni e competenze relative a tutte le materie disciplinate dalla legge sugli usi civici.

I punti essenziali di una riforma — oggi che le concrete determinazioni di destinazione vanno demandate alle regioni — si possono riassumere nei seguenti, seguendo, per puro motivo di comodo, l'ordine della legge 16 giugno 1927, n. 1766:

a) liquidazione di usi civici su terre private: trattasi — come si è già detto — di divisione di terre su cui i diritti delle popolazioni sono considerati vero e proprio condominio. I criteri liquidativi vanno resi più congrui ed è per ciò che va previsto l'aumento delle quote di scorporo (che del resto erano considerate con possibilità di liquidazioni più congrue anche nel regio decreto-legge n. 751 del 1924), che è necessario quando l'uso civico investa le principali utilizzazioni del terreno. Va però anche estesa la possibilità — prevista solo per le province ex pontificie — di procedere alla liquidazione mercé assegnazione dell'intero fondo alla popolazione con indennizzo al proprietario. D'altro canto si è articolata una serie di esenzioni dalla liquidazione condizionate al cantenimento della destinazione agraria e si è predisposta la liquidazione senza alcun compenso per i possessi contadini. Per evitare poi il protrarsi di liti sulla prova di usi si è indicato un criterio tratto dalla giurisprudenza della Cassazione per regolare l'onere della prova;

b) circa la legittimazione si è disciplinato il procedimento conformemente ai voti espressi dalla dottrina e, a volte, dalla stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato (che ha annullato parecchie legittimazioni o confermato annullamenti ministeriali). Le principali innovazioni in materia consistono nel trasformare la legittimazione in una concessione perpetua, affinchè sia mantenuta la destinazione per cui la legittimazione è concessa, e nell'esonerare da corrispettivi la proprietà contadina (intesa questa in senso ristretto non potendosi certo sottrarre a compensi ogni specie di usurpazione); in tal modo si ovvierà anche al distrattivo indirizzo di verifiche nei confronti di piccole occupazioni di contadini che con il loro lavoro abbiano reso produttive le terre occupate;

c) la definizione delle terre civiche ha dato luogo a numerose controversie; anche in proposito pare opportuno, per evitarle, procedere a una precisa definizione delle terre oggetto della legge, definizione anche questa tratta dalla interpretazione giurisprudenziale nonchè dall'indirizzo legislativo (confronta articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102);

d) la parte fondamentale della nuova proposta sta nell'eliminazione dei molti limiti ai poteri regionali in tema di destinazione di terre civiche. Questo sarà compito essenziale delle regioni: fermo però il principio fondamentale dell'ordinamento della indisponibilità e imprescrittibilità delle terre civiche, principio che ha permesso,

in parte, di salvarle e che è sempre stato riconosciuto presupposto della disciplina della materia (confronta anche le sentenze della Corte costituzionale n. 67 del 14 maggio 1957 e n. 78 del 22 dicembre 1961) sia pur contemperandolo — come è nella tradizione — con poteri di mutamento di destinazione. Le regioni avranno così la possibilità di destinare nell'ambito delle proprie programmazioni le terre civiche e soprattutto saranno esonerate dall'obbligo del riparto, che ha determinato assurde polverizzazioni e contro cui — come si è visto — si sono mosse le voci più diverse fin dal secolo scorso;

e) necessaria poi, e con più ampia portata di quella dell'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (che si ritiene abrogato nell'attuale sistema tributario), la previsione di esenzioni tributarie, chè altrimenti gli oneri fiscali paralizzerebbero — come sta accadendo — ogni operazione;

f) la giurisdizione resta affidata a organi speciali anche perchè, trasferendo il contenzioso ai giudici ordinari, già oberati di lavoro, esso resterebbe paralizzato, quanto meno in attesa che si formino magistrati esperti nella delicata materia;

g) il procedimento, specie in fase di gravame, va semplificato specificando anche le rispettive competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria e del tribunale amministrativo regionale al lume dei princìpi affermati dalla dottrina in materia.

I commissari per gli usi civici — anche in conformità a direttive ministeriali in materia — resteranno come uffici amministrativi per lo svolgimento delle competenze delle regioni, fatta salva, per queste, la possibilità di trasferire ad altri organi l'esercizio delle loro competenze;

h) da ultimo si è ritenuto di dover aderire a una disposizione transitoria — invocata da decenni — per la revisione di provvedimenti emessi o sotto l'influsso degli indirizzi politici fascisti o in conseguenza di deviate prassi interpretative. Ciò costituisce un atto di giustizia nei confronti delle nostre popolazioni, che videro coincidere la prima applicazione della legge con l'istituzione dei podestà e affidare quindi quasi sempre la tutela dei loro interessi a rappresentanti di quelli contrastanti. La disposizione è comunque di limitata portata, applicabile a fattispecie che si sarebbero potute risolvere — sebbene di più complessa attuazione — con l'applicazione di impugnative già più volte previste dal nostro ordinamento. In ogni caso è affermata ancora una volta la posizione di esonero delle proprietà contadine; esonero tramandatosi da antiche legislazioni, pretermesso in quelle vigenti e che dovrà — con determinati limiti — divenire anche esso principio dell'ordinamento.

Questi, in grandi linee, i punti essenziali del disegno di legge diretto essenzialmente a consentire che le regioni abbiano notevoli comprensori civici e vi possano esplicare interventi i più ampi possibili utilizzando queste terre.

I proponenti ritengono che la relazione e il disegno di legge, pur nella complessità dei temi affrontati, esprimano chiaramente gli obiettivi sociali ed economici che si intendono perseguire.

Rilevano anche l'opportunità che la materia non venga esaminata per soli aspetti particolari o marginali, ma con la visione complessiva e unitaria che il disegno di legge offre in modo da consegnare alla conseguente attività delle regioni, dei comuni, delle organizzazioni e dei singoli cittadini interessati una normativa capace di affrontare tutti i problemi ancora aperti.

Concludendo, ribadiscono che solo in tal modo sarà possibile aprire la strada alla trasformazione reale di una notevole quantità di terra e consentire alle regioni, ai comuni e alle forze sociali un ulteriore sforzo di interventi programmati.

È con queste considerazioni che sollecitano il Governo e i Gruppi parlamentari ad un rapido e costruttivo confronto su una tematica di tanto vasto interesse per intere popolazioni e per l'agricoltura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Liquidazione degli usi civici*)

La liquidazione degli usi civici di cui all'articolo 5 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata a favore del comune, frazione o associazione agraria che rappresenta gli utenti titolari dei diritti.

I massimi ed i minimi indicati nel suddetto articolo sono rispettivamente elevati:

a) per i diritti della I classe, il minimo a 1/4 e il massimo a 3/4;

b) per i diritti della II classe, il minimo a 1/2 e il massimo a 3/4.

I massimi e i minimi stabiliti per le due classi di diritti possono essere aumentati in sede di liquidazione se il diritto da liquidare sia stato nel periodo di piena utilizzazione di particolare importanza anche in rapporto alla contemporanea utilizzazione del fondo da parte del proprietario.

Il provvedimento di determinazione del compenso è impugnabile innanzi al tribunale amministrativo regionale per vizi di legittimità insieme col provvedimento che disponga il distacco materiale della terra.

Ove venga presentata domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, si applicheranno gli ultimi due commi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 2.

(*Esenzioni*)

L'esenzione dalla divisione di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, deve avvenire per i piccoli appezzamenti non raggruppabili in unità agrarie nonchè per i fondi che abbiano rice-

vuto dal proprietario migliorie sostanziali e permanenti e vengano vincolati al mantenimento della destinazione agricola, con vincolo da inserirsi nei piani regolatori. Nel caso di esenzione, al comune, frazione o associazione agraria che rappresenta la popolazione utente, viene corrisposta una somma equivalente al valore della porzione di fondo che sarebbe stata attribuita con i criteri di cui al precedente articolo.

L'esenzione degli usi deve avvenire senza compenso nel caso che i fondi appartengano a coltivatori manuali che vi abbiano apportato col lavoro proprio e della famiglia migliorie sostanziali e permanenti in opere fisse sull'intero fondo.

Sono altresì esenti da divisione i terreni ove siano state eseguite opere di pubblico interesse da conservare, limitatamente alla superficie interessata da dette opere e relative pertinenze.

Non sono comprese tra le migliorie sostanziali e permanenti le opere di disboscamento e quelle che non apportino un effettivo aumento della produttività del fondo.

Nel caso che le migliorie interessino solo alcune parti di fondo, di cui è possibile la divisione, l'esenzione di cui all'articolo 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, deve avere per oggetto la sola parte migliorata.

Art. 3.

(*Assegnazione delle terre ai comuni, frazioni o associazioni agrarie*)

Finchè lo scorporo non sia stato eseguito, comuni, frazioni o associazioni agrarie, nonchè, in loro sostituzione, associazioni di almeno un decimo degli utenti o la regione, possono richiedere che la liquidazione degli usi sia effettuata assegnandosi ad essi l'intero fondo gravato per essere destinato a finalità di pubblico generale interesse. In tal caso spetta al proprietario un canone annuo determinato ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 3 agosto 1891, n. 510.

Con leggi regionali potranno essere determinate ulteriori modalità per l'assegna-

zione ai sensi del comma precedente, prevedendosi anche la possibilità di corresponsione di indennizzo in unica soluzione da determinarsi secondo le vigenti leggi espropriative.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i fondi o per la parte di fondo cui si applichi il precedente articolo 2.

Art. 4.

(*Sospensione della liquidazione. Usi minori e di pesca*)

La regione, ove la particolare economia della zona lo richieda, può sospendere, su conforme parere dei comuni, frazioni e associazioni agrarie e sentiti i proprietari dei fondi gravati, la liquidazione di uno o più usi, disciplinandone l'esercizio. La sospensione è revocabile e la revoca può essere attuata se la regione riconosca l'opportunità della liquidazione.

È in ogni caso sospesa la liquidazione degli usi minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Gli usi di pesca e di cavar pietre non possono essere sottoposti a liquidazione, salvo l'assegnazione dell'intero comprensorio gravato ai sensi dell'articolo 3 ed ove esso non sia di demanio pubblico.

Art. 5.

(*Prova di libertà del fondo*)

Nei procedimenti e giudizi di accertamento di usi civici su terreni provenienti da antichi latifondi o ex feudi incombe al privato possessore la prova della libertà del fondo da diritti delle popolazioni.

Art. 6.

(*Promiscuità e loro scioglimento*)

Lo scioglimento di promiscuità ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, viene effettuato mercè l'at-

tribuzione in proprietà esclusiva, disciplinata dalla presente legge, ai comuni, frazioni o associazioni agrarie che rappresentano le popolazioni utenti, di una parte delle terre corrispondente in valore alla entità ed estensione dei reciproci diritti, tenuto conto della popolazione, delle esigenze e bisogni di comuni, frazioni o associazioni agrarie interessate, degli usi od utilizzazioni in atto.

Allo scioglimento di promiscuità si procede in tutti i casi in cui siano state modificate le circoscrizioni amministrative dei comuni in cui si trovavano i beni civici o gravati da usi civici.

Art. 7.

(*Legittimazioni*)

Alle occupazioni di terre civiche si applica la legittimazione di cui al primo e secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e agli articoli 25 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, semprechè, oltre alle condizioni di cui all'articolo 9, l'occupazione sia anteriore all'entrata in vigore della presente legge e sia stata effettuata da coltivatore manuale per una estensione adeguata alla capacità lavorativa della sua famiglia.

Possono — concorrendo le condizioni dell'articolo 9 — essere legittimate anche altre anteriori occupazioni solo se siano state costruite opere costituenti un reale beneficio per l'intera comunità degli utenti, che la giunta regionale reputi di pubblico interesse conservare.

Sono esclusi dalla legittimazione i terreni boschivi o da rimboschire, cave e zone vincolate con destinazione a pubblica utilità.

Con la legittimazione il fondo occupato viene concesso perpetuamente all'occupatore. Questi è tenuto, a pena di decadenza, a utilizzarlo secondo la destinazione che sarà indicata nel provvedimento di legittimazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le legittimazioni

di cui al titolo I, capo IV, del regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Qualsiasi concessione in legittimazione dovrà essere preceduta da parere dei comuni, frazioni o associazioni agrarie.

Art. 8.

(*Corrispettivi della legittimazione*)

Con legge regionale potranno stabilirsi modalità per la determinazione di corrispettivi della concessione diverse da quelle previste dall'articolo 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

In ogni caso, qualsiasi corrispettivo già determinato in base al valore venale del fondo viene maggiorato del 50 per cento ove l'occupante non abbia anteriormente corrisposto all'ente, cui i beni appartengono, adeguato corrispettivo.

La regione potrà provvedere:

a) a ridurre il corrispettivo nei casi in cui l'occupatore avrebbe potuto beneficiare della quotizzazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

b) al totale esonero da indennizzo, ove l'occupatore sia coltivatore manuale e il fondo sia di modica estensione.

Le stesse riduzioni o esoneri possono essere applicate anche nel caso di assegnazioni di terre di demanio civico da parte di enti di riforma fondiaria, salvo ogni rivalsa nei confronti degli enti stessi.

Nel caso di concessione con esonero dall'indennizzo saranno previste le modalità di rimborso ai comuni, frazioni o associazioni agrarie degli oneri fiscali eventualmente corrisposti nel periodo di occupazione.

Art. 9.

(*Ordinanze di restituzione*)

Per le terre occupate non ammesse a legittimazione il provvedimento che esclude la legittimazione costituisce titolo per la reintegra dei frutti percetti.

Spetta al sindaco o al presidente dell'associazione agraria interessata ogni tutela delle terre civiche anche ai sensi dell'articolo 823 del codice civile.

Art. 10.

(*Terre civiche*)

Sono considerate terre civiche, disciplinate dalla presente legge, tutte le terre possedute da comuni, frazioni ed associazioni agrarie di cui all'articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, comprese quelle costituenti possesso di comuni, frazioni ed associazioni agrarie, ovvero pervenute ai detti enti a seguito di permute con terre civiche, di conciliazioni di vertenze nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, di scioglimento di associazioni agrarie, di acquisizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, o ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ovvero in conseguenza di estinzioni comunque avvenute di usi civici che già gravavano terre di appartenenza di comuni, frazioni o associazioni.

Le terre civiche sono inalienabili ed imprescrittibili e possono essere utilizzate solo in conformità di quanto disposto nel successivo articolo 11, in ogni caso assicurando la difesa del suolo e il mantenimento dell'ambiente naturale. Allo stesso regime sono assoggettati tutti gli edifici e costruzioni siti nei comprensori civici e acquistati con redditi delle terre civiche, ovvero quelli di appartenenza delle associazioni agrarie o delle amministrazioni separate di frazioni.

Art. 11.

(*Destinazione delle terre*)

Con leggi regionali saranno determinati le destinazioni ed utilizzazioni agricole e silvo-pastorali dei beni disciplinati dalla presente legge, nonchè i criteri di regolamentazione degli usi civici sui beni su cui si seguiteranno ad esercitare.

Per la gestione delle terre saranno preferite le utilizzazioni temporanee con conces-

sione agli utenti normalmente associati, o a cooperative o consorzi aperti ad essi, con preferenza ai più giovani, ovvero con costituzione di aziende speciali per la gestione o il miglioramento dei beni o altre gestioni similari.

Le stesse leggi potranno prevedere mutamenti di destinazione ed in via eccezionale l'alienazione ai sensi e nelle ipotesi di cui agli articoli 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 39 e 41 del regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332. In tali casi devono comunque essere assicurate particolari forme di pubblicità alle istanze relative. Le istanze, oltre che da comuni, frazioni e associazioni agrarie, possono essere presentate da enti pubblici per l'esecuzione di opere di preminente interesse nei casi in cui per la loro motivazione sia prevista l'espropriazione per pubblica utilità.

Sia i mutamenti di destinazione che importino concessioni a terzi, sia le alienazioni devono essere effettuati con le modalità di cui all'articolo 87 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

I corrispettivi per concessioni conseguenti al mutamento di destinazione e il prezzo delle alienazioni sono sottoposti alla condizione sospensiva del vincolo dei titoli da effettuarsi a favore della regione ai sensi dell'articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Il mutamento di destinazione importa il ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica destinazione, quando venisse a cessare lo scopo per il quale è stato accordato e in ogni caso il ritorno nel possesso dell'ente cui appartenevano i beni, ove tale possesso fosse stato trasferito.

L'autorizzazione alla alienazione può essere concessa solo ove le finalità di preminente interesse per cui è chiesta non possano essere perseguite col mutamento di destinazione e sempre che siano prestate idonee garanzie per la realizzazione di dette finalità.

La vendita si intende sottoposta a condizione risolutiva ove le dette finalità non vengano o non possano più essere realizzate.

Finchè non saranno modificati con leggi regionali criteri, forme e modalità di destinazione e utilizzazione dei beni civici, sono sospesi i riparti di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e alle gestioni temporanee dei beni si provvede secondo direttive da emanarsi dalle giunte regionali.

Le leggi regionali potranno prevedere che i regolamenti degli esercizi degli usi e gli statuti delle associazioni agrarie richiedano, per l'esercizio degli usi e la partecipazione alle associazioni, stabilità di residenza e altri requisiti subiettivi.

Art. 12.

(*Forme di partecipazione degli utenti*)

Le delibere dei comuni, frazioni e associazioni agrarie nelle materie di cui alla presente legge devono essere adottate previe indagini informative presso gli utenti.

Gli utenti sono legittimati a impugnare qualsiasi provvedimento che interessi terre civiche o liquidazioni di uso, loro destinazioni e le autorizzazioni di cui al precedente articolo.

Art. 13.

(*Affrancazione*)

Le unità fondiarie quotizzate in virtù della legge 16 giugno 1927, n. 1766, che siano attualmente possedute o detenute da coltivatore manuale, anche in virtù di contratto agrario stipulato col quotista, possono essere affrancate a favore dell'attuale coltivatore se questi vi abbia apportato le migliorie previste nell'atto di quotizzazione.

Il vincolo dei titoli di debito pubblico di cui all'articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, viene disposto a favore della regione o delle regioni competenti.

Art. 14.

(*Oneri dei procedimenti e disciplina fiscale*)

Nei procedimenti regolati dalla presente legge ovvero dalla legge 16 giugno 1927,

n. 1766, per le parti non modificate dalla presente legge, comuni, frazioni o associazioni agrarie sono esonerati dal pagamento delle tasse di bollo. La registrazione di qualsiasi provvedimento di cui alle predette leggi nonchè dei relativi atti di conciliazione e delle sentenze è effettuata a tassa fissa. Pari trattamento spetta a qualsiasi procedimento o rapporto contrattuale avente ad oggetto la gestione dei beni civici.

Per tutti gli altri oneri, compreso l'espletamento di consulenze tecniche, perizie ed istruttorie amministrative, comuni, frazioni o associazioni agrarie beneficeranno di diritto del gratuito patrocinio e le spese saranno anticipate secondo la relativa legge. Parimenti potranno essere prenotate a campione tutte le spese delle operazioni cui si provvederà di ufficio.

Art. 15.

(*Commissari per gli usi civici*)

L'articolo 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è sostituito dal seguente:

« Art. 27. - All'attuazione delle attribuzioni giurisdizionali di cui alla presente legge provvedono i commissari per gli usi civici.

Essi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa designazione del Consiglio superiore della magistratura sulle proposte trasmesse dalle regioni competenti ».

Art. 16.

(*Funzioni e competenze amministrative*)

Funzioni e competenze amministrative trasferite alle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono essere esercitate dalle stesse a mezzo di uffici amministrativi presieduti dai commissari per gli usi civici. Le regioni con propria legge possono attribuire ad altri uffici materie rientranti nelle competenze e funzioni regionali.

Gli assessori possono essere scelti tra esperti da nominarsi con concorsi per titoli, tra funzionari amministrativi della regione,

giudici del tribunale amministrativo regionale e liberi professionisti con almeno dieci anni di esercizio professionale, iscritti negli albi degli avvocati.

Sino a che non saranno banditi concorsi e sino a due anni dalla entrata in vigore della presente legge, le regioni possono provvedere a nominare assessori su richiesta di interessati che alleghino titoli di particolare esperienza.

I suddetti professionisti devono rinunciare ad esercitare la professione in qualsiasi grado e fase nelle materie di cui alla presente legge.

Circa le funzioni amministrative si applica il successivo articolo.

Le circoscrizioni dei commissariati devono coincidere con quella della regione ed a ciò dovrà provvedersi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

(*Procedimenti in genere*)

I procedimenti amministrativi previsti dagli articoli 15, 16, 29 e 30 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, devono riguardare l'intero comprensorio civico o gravato da usi civici e precedere normalmente l'accertamento in contenzioso dei diritti delle parti.

Ove una parte chieda l'accertamento in sede giurisdizionale della esistenza, natura, estensione di usi civici o della appartenenza di terre civiche o della validità dei negozi giuridici interessanti le terre stesse, il commissario per gli usi civici fissa un termine perentorio per il completamento dell'accertamento in sede amministrativa e si potrà avere la pronuncia in sede giudiziaria dopo la scadenza del termine fissato ovvero in sede di opposizione agli accertamenti amministrativi.

Art. 18.

(*Procedimenti giurisdizionali*)

La citazione per pubblici proclami di cui al secondo comma dell'articolo 31 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, può essere auto-

rizzata dal commissario ai sensi dell'articolo 150 del codice di procedura civile, esclusa l'audizione del pubblico ministero.

Nei procedimenti possono essere consentiti rinvii superiori a trenta giorni solo se giustificati da motivi espressamente addotti in verbale. L'audizione di testimoni può essere delegata al pretore competente per territorio.

Art. 19.

(*Gravami*)

Il reclamo alla corte di appello di cui agli articoli 3 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, e 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, può essere prodotto avverso ogni sentenza emessa dal commissario per gli usi civici semprechè si pronunci su diritti subiettivi delle parti.

Nel giudizio d'appello ogni rinvio deve essere motivato. Il giudizio può essere sospeso ove le parti presentino istanza di legittimazione, firmino conciliazioni da approvarsi o chiedano, d'accordo, rinnovazione del procedimento amministrativo e la corte lo ritenga opportuno. In tal caso il giudizio deve essere ripreso entro sei mesi dalla definizione dei relativi procedimenti amministrativi.

Ove la sentenza sia stata appellata dal comune, frazione, associazione agraria o per essi dagli utenti, la riassunzione avverrà d'ufficio da parte del procuratore generale dopo che questi abbia avuto comunicazione della definizione del procedimento amministrativo.

I procedimenti aventi ad oggetto criteri di liquidazione di usi, determinazione delle quote di scorporo nell'ambito dei minimi e massimi di cui all'articolo 1 della presente legge, avverso il diniego di legittimazione a tutti gli altri aventi ad oggetto interessi legittimi di utenti e possessori, anche se emessi a seguito di opposizione, possono essere impugnati dal tribunale amministrativo regionale competente.

La corte d'appello, decidendo sul reclamo, si limita a pronunce di accertamento cui il commissario deve conformarsi.

La rinuncia a gravami da parte di comuni, frazioni e associazioni agrarie deve essere approvata dalla giunta regionale.

Non può essere cancellata dal ruolo nessuna causa di appello senza consenso del procuratore generale, che, ove lo dia, ne informa la giunta regionale competente.

Nel caso di sospensione dell'esecuzione di sentenze o provvedimenti amministrativi in corte di appello o presso il tribunale regionale amministrativo, la causa deve essere trattata all'udienza immediatamente successiva.

Art. 20.

(Promozione e sollecitazione di procedimenti ed azioni)

La giunta regionale interessata, o l'organo a ciò delegato, può nell'interesse delle popolazioni promuovere e sollecitare azioni e procedimenti ai sensi dell'articolo 37 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonchè dell'articolo 10 della legge 10 luglio 1930, n. 1078.

La nomina di un istruttore o perito per la redazione del progetto di liquidazione di cui all'articolo 15 o della verifica di cui all'articolo 29 del regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e per qualsiasi altro accertamento deve essere effettuata dalla giunta regionale. A tal fine essa forma un elenco di esperti.

Art. 21.

(Intervento nei giudizi)

Il presidente della giunta della regione interessata può intervenire di ufficio su richiesta di un terzo del consiglio regionale a tutela dell'interesse delle popolazioni, in ogni stato e grado dei procedimenti, anche con facoltà di produrre motivi aggiunti innanzi al tribunale amministrativo regionale, e proporre ricorso in Cassazione o in Consiglio di Stato.

La comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo 4 e al secondo comma dell'articolo 7 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, viene effettuata nei modi e termini di legge

anche all'assessore all'agricoltura della regione. Il termine per le impugnazioni da parte dell'assessore all'agricoltura della regione e del procuratore generale presso la corte d'appello decorre dalle rispettive comunicazioni. Ove non siano state effettuate regolari comunicazioni, l'assessore all'agricoltura della regione può produrre domanda di riesame delle relative sentenze.

Art. 22.

(*Disposizione transitoria*)

Gli accertamenti e le liquidazioni di usi ed ogni concessione di terre, alienazione, mutamento di destinazione effettuati in base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, se pregiudizievoli per gli interessi delle popolazioni, sempre che le terre che ne sono oggetto non siano attualmente possedute da coltivatori manuali, sono soggetti a revisione anche se riconosciuti validi con sentenza passata in giudicato.

Parimenti sono soggette a revisione le liquidazioni d'uso in qualsiasi tempo e con qualsiasi provvedimento effettuate con compensi di denaro o con scorpori non corrispondenti a quelli previsti nella presente legge. Le sentenze passate in giudicato che abbiano negato in tutto o in parte natura, esistenza, estensione di usi, dichiarato decadenza di usi civici o rigettato domande di restituzione di beni o dichiarazioni di nullità di contratti, sono soggette ad una speciale revocazione da esercitarsi entro sessanta giorni dal riesame della pratica da parte della giunta regionale, che dovrà provvedervi d'ufficio. Tale revoca sarà consentita;

a) in tutti i casi nei quali il comune, frazione o associazione agraria sia stato contumace e non abbia presentato difesa;

b) ove la difesa non abbia prospettato le ragioni della popolazione;

c) per omessa esibizione o ricerca di documenti esistenti in pubblici archivi.

La decadenza di cui all'articolo 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per gli usi non in esercizio, e le limitazioni di prove

di cui all'articolo 2 della stessa legge, sono abrogate, limitatamente alle terre non possedute da coltivatori manuali.

Art. 23.

(*Definizione di manuale coltivatore*)

Ai fini della presente legge sono considerati manuali coltivatori coloro che coltivano il terreno con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempre che la complessiva capacità lavorativa non sia inferiore alla metà di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

Art. 24.

(*Procedimenti in corso*)

La presente legge si applica a tutti i procedimenti giudiziari ed amministrativi in corso in qualsiasi fase si trovino.